



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Edilizia e urbanistica

Sommario:	Art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 (recepito con L.r. n. 16/2016). Inottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, non superiore a dieci volte la complessiva superficie abusivamente costruita. Necessità di esatta individuazione di quest'ultima.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss.rr., parere n. 256/2020 del 22.09.2020 (aff. n. 296/2019)
Massima:	<p>Il limite stabilito dal citato art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, rappresenta un principio fondamentale in materia edilizia, posto a tutela della proporzionalità e della ragionevolezza della sanzione, gravemente afflittiva, della acquisizione gratuita al patrimonio comunale.</p> <p>Il relativo provvedimento – che non deve indicare l'interesse all'adozione della misura, stante la sua natura interamente vincolata - necessita che in esso siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834), dal momento che costituisce titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 1999, n. 1015).</p> <p>Mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo, che si verifica <i>ope legis</i> a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, rende superflua ogni motivazione sul punto ulteriore alla semplice identificazione dell'abuso, «<i>l'individuazione dell'ulteriore area, la cui acquisizione è parimenti doverosa e va motivata, volta per volta, con l'esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso</i>» (Cons. stato, sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1881).</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci